



AVVISO ALLA CLIENTELA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della L. 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario, della delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

SEZIONE I. DIRITTI DEL CLIENTE

Il mediatore creditizio è colui che professionalmente e abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, mette in relazione anche attraverso attività di consulenza, le banche e gli intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall' Ufficio Italiano Cambi (UIC).

Al mediatore è vietato concludere contratti di finanziamento nonchè effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti inclusi eventuali anticipi di questi ed ogni forma di pagamento e di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Il Cliente ha il diritto:

1. DI AVERE A DISPOSIZIONE E ASPORTARE copia cartacea di questo Avviso e dei Fogli informativi, presso ciascun locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio, contenenti informazioni sullo stesso e i dati dell'iscrizione all'Ufficio Italiano Cambi, sulle caratteristiche dei servizi offerti, sulle relative condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;

in caso di offerta fuori sede, il Mediatore Creditizio consegna questo AVVISO [insieme al foglio informativo];

qualora il Cliente venga contattato a distanza, questo AVVISO (insieme al foglio informativo) è messo a disposizione del Cliente mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima che questi sia contrattualmente vincolato e, in caso di utilizzo della rete Internet, è accessibile direttamente dalla home-page e da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con il Cliente.

2. DI STIPULARE il contratto contenente le previsioni minime obbligatorie per legge, senza alcun rinvio agli usi e in forma scritta a pena di nullità, con allegato, o in altro modo ben evidenziato, il documento di sintesi delle principali clausole contrattuali;
3. DI OTTENERE , su sua espressa richiesta, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, una copia completa del testo standard del contratto - che include il documento di sintesi - al solo fine di ponderarne il contenuto e in modo che sia garantita trasparenza e completa informazione al Cliente;
4. DI RICEVERE , dopo la stipulazione del contratto di mediazione creditizia, una copia originale dello stesso sottoscritto dal mediatore creditizio;
5. DI RECEDERE dal contratto stipulato con tecniche di comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

SEZIONE II. STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

A tutela del Cliente:

1. Il contratto di mediazione dovrà essere in forma scritta a pena di nullità. In caso di conclusione del contratto a distanza il requisito della forma scritta è soddisfatto se il mediatore creditizio è in possesso della firma elettronica qualificata e rispetti le norme del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
2. In caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, quest'ultimo sarà tenuto a consegnare al cliente copia del presente avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.
3. Il divieto di rinvio agli usi per ogni prezzo e condizioni praticate.

SEZIONE III. PROCEDURE DI RECLAMO

La controversia potrà essere affidata alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di competente in base alla residenza del cliente e risolta secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato.